

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

ROMANO	LUCIO	Presidente
RAFFONE	GEOM. TOBIA GERARDO	Relatore
VERNACCHIA	DOMENICO	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°216/05 pronunciata il 14/07/05

- sul ricorso n. 336/05

depositato il 24/02/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566/04 I.C.I. 2001 contro COMUNE DI
ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

C.I.P.A. HOTEL SPA

C/DA FORESTA S. BARBARA 83031 ARIANO IRPINO AV difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA N 1 83031 ARIANO IRPINO AV

FATTO E DIRITTO

L'esame degli atti processuali evidenzia che è intervenuta rilevante situazione di cessazione della materia del contendere e che al riguardo non e' stata possibile la dichiarazione preliminare di cui all'art. 27L2 del D.L.vo n. 546 1992, essendo necessaria la verifica collegiale della portata della situazione predetta e della sua incidenza sul corso del procedimento.

All'esito di tale verifica va emessa dichiarazione di estinzione del giudizio, siccome propriamente corrispondente alle emergenze processuali.

Il Comune di Ariano Irpino va condannato alle spese che si liquidano in € 500,00 oltre agli esborsi ed accessori (Iva e cap)

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Il Comune di Ariano Irpino va condannato alle spese che si liquidano in € 500,00 oltre a esborsi ed accessori (Iva e cap).

Avellino, 14 luglio 2005